



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.8.2012
COM(2012) 453 final

2012/0218 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base") nel riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, alle parti interessate al procedimento è stata offerta la possibilità di addurre le proprie argomentazioni durante l'inchiesta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non contiene disposizioni sulla valutazione generale dell'impatto, ma comprende un elenco completo delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione Europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base summenzionato, senza che vi siano margini per l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non risulterebbero adeguati per il seguente motivo:

Il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'Unione.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Il 23 luglio 2011 è stata aperta un'inchiesta per il riesame in previsione della scadenza sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese.

Dall'inchiesta è emerso che è molto probabile che si possa verificare una reiterazione del dumping e del pregiudizio e che non vi sono prove del fatto che la proroga delle misure sarebbe lesiva degli interessi dell'Unione. Si propone pertanto di prorogare le misure.

Il 22 giugno 2012, la Commissione ha divulgato le sue conclusioni in relazione alla presente inchiesta e ha permesso alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni al riguardo. Non sono pervenuti commenti tali da modificare le conclusioni suddette. Si segnala in particolare che nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all'inchiesta.

Si propone pertanto che la Commissione adotti la proposta di regolamento del Consiglio allegata, da trasmettere poi al Consiglio e successivamente da pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro l'11 settembre 2012.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base")¹, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 1136/2006² (il "regolamento originario"), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 27,1% e del 47,4% sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori (*lever arch mechanisms* - LAM) originari della Repubblica popolare cinese ("RPC").

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza³ delle misure antidumping definitive in vigore, il 26 aprile 2011 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dall'associazione dei produttori di meccanismi a leva per raccoglitori (*Lever Arch Mechanism Manufacturers Association* - LAMMA) per conto di tre produttori dell'Unione ("il richiedente"), che rappresentano una quota rilevante, più del 50%, della produzione totale di meccanismi a leva per raccoglitori nell'Unione.

(3) Nella domanda erano contenuti elementi di prova sufficienti a dimostrare che la scadenza delle misure istituite sulle importazioni di LAM originari della RPC avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 205 del 27.7.2006, pag. 1.

³ GU C 5 dell'8.1.2011, pag. 11.

- (4) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 23 luglio 2011 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁴ ("avviso di apertura"), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchiesta

4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato

- (5) L'inchiesta sulla probabilità di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 30 giugno 2011 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2008 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame ("periodo considerato").

4.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori non collegati, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese interessato.
- (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per ottenere un'audizione.
- (8) Considerato l'elevato numero di produttori esportatori della RPC, di importatori non collegati e di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, è stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere al campionamento.
- (9) Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione rappresentativo, i produttori esportatori della RPC e gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Dato che nessun produttore esportatore della RPC si è manifestato ed ha fornito alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura e che degli importatori non collegati se ne è manifestato uno soltanto, che tuttavia non ha fornito alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura, il campionamento non è stato ritenuto necessario.
- (10) Nell'avviso di apertura, la Commissione annunciava di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione era composto da due società scelte fra i sei produttori dell'Unione noti prima dell'apertura dell'inchiesta, selezionate in base al volume di vendite e di fabbricazione del prodotto in questione nel 2010 ed alla collocazione geografica all'interno dell'Unione. Il campione era rappresentativo di oltre il 50% della produzione e delle vendite totali stimate nell'Unione durante il PIR. Le parti interessate sono state invitate a consultare il fascicolo e a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Nessuna delle parti interessate si è opposta al campione proposto.

⁴ GU C 217 del 23.7.2011, pag. 35.

- (11) La Commissione ha inviato questionari ai due produttori dell'Unione inclusi nel campione, all'importatore manifestatosi e a tutti gli utilizzatori notoriamente interessati.
- (12) Sono pervenute risposte a tali questionari da parte dei due produttori dell'Unione inclusi nel campione e di due utilizzatori. L'importatore non collegato di cui al considerando (9), che si è manifestato, non ha risposto alle domande utili a valutare l'opportunità del campionamento né ha compilato il questionario.
- (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate:
- (a) Produttori dell'Unione
 - Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italia
 - NIKO Metallurgical company, d.d. Zelezniki, Slovenia
 - (b) Utilizzatori
 - HIT OFFICE s.r.o. Teplice, Repubblica ceca

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (14) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso di quello del regolamento originario, ossia meccanismi a leva utilizzati generalmente per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori, attualmente classificati al codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305 10 00 50) ("il prodotto in esame"), originari della Repubblica popolare cinese. Tali meccanismi a leva consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti. I meccanismi per la legatura di fogli classificati allo stesso codice NC non rientrano nell'ambito del prodotto in esame ai fini della presente inchiesta.
- (15) La presente inchiesta di riesame ha confermato che, come era risultato dall'inchiesta iniziale, il prodotto in esame e quello fabbricato nell'Unione da produttori dell'Unione possiedono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

- (16) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di comportare il persistere o il reiterarsi del dumping.
1. Osservazioni preliminari
- (17) Come indicato al considerando (9), nessuno dei produttori esportatori cinesi noti contattati all'apertura dell'inchiesta ha collaborato all'inchiesta. Sia di questo fatto che della possibilità di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, sono state informate le autorità cinesi, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione al riguardo.
- (18) Pertanto, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping hanno dovuto basarsi sugli elementi disponibili, in particolare sulle fonti pubblicamente

accessibili quali i siti web ufficiali delle società e i motori di ricerca dei prodotti in Internet, le informazioni contenute nella domanda di riesame e le informazioni ricevute dalle parti che hanno collaborato nel corso dell'inchiesta di riesame (vale a dire i richiedenti e i produttori dell'Unione inseriti nel campione).

2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

- (19) Ai fini della determinazione del valore normale, nell'avviso di apertura si faceva riferimento all'uso di un paese analogo.
- (20) Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e degli importatori non collegati attivi sul mercato dell'Unione, la Commissione non è stata in grado di stabilire i quantitativi delle esportazioni o i prezzi su base transazionale. La Commissione ha dunque preso in esame soluzioni alternative per determinare il prezzo all'esportazione.
- (21) In primo luogo si è esaminato se i dati Eurostat, sottoposti a un controllo incrociato con altri dati disponibili, potevano essere utilizzati come strumenti alternativi per determinare i prezzi all'esportazione. Sono stati però considerati inadatti, in quanto una delle fonti riguardava anche importazioni di altre merci oltre al prodotto in esame e le altre fonti non permettevano di effettuare il confronto dei prezzi per ogni tipo di prodotto.
- (22) In secondo luogo, la Commissione ha anche considerato la possibilità di ricorrere ai prezzi all'esportazione che figurano nella domanda di riesame. Si ricorda che tale metodologia era stata usata nell'inchiesta iniziale e che consente il confronto dei prezzi per ogni tipo di prodotto. Tuttavia, le fatture contenute nella domanda di riesame si riferivano a prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi.
- (23) Di conseguenza non è stato possibile né calcolare il dumping sulla base dei prezzi all'esportazione verso l'Unione né accertare l'esistenza stessa di un dumping. L'inchiesta è stata pertanto incentrata sulla probabilità di reiterazione del dumping.

3. Probabilità di reiterazione del dumping

- (24) Nell'ambito dell'inchiesta sulla probabilità di reiterazione del dumping sono stati analizzati i seguenti elementi: rapporto tra valore normale e prezzi all'esportazione verso paesi terzi; capacità produttiva, produzione e capacità di riserva nella RPC; attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione per le importazioni dalla RPC.

3.1 Rapporto tra valore normale e prezzi all'esportazione verso paesi terzi

- (25) Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il valore normale è stato confrontato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, con i prezzi all'esportazione dalla RPC.

3.1.1 Base per la determinazione del valore normale

- (26) Dato che quella della RPC è un'economia in fase di transizione, è stato necessario determinare il valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base al prezzo o al valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato ("paese analogo") oppure al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

- (27) Nella domanda di riesame presentata dall'industria dell'Unione si faceva menzione di una serie di produttori di paesi ad economia di mercato diversi da quelli dell'Unione (segnatamente India, Iran e Thailandia). All'atto dell'apertura dell'inchiesta, questi produttori sono stati debitamente contattati dalla Commissione, unitamente ad altri potenziali produttori di tali paesi che è stato possibile identificare da fonti pubblicamente accessibili.
- (28) Nell'avviso di apertura dell'inchiesta si precisava che, se non vi fosse stata collaborazione da parte dei produttori di paesi ad economia di mercato diversi da quelli dell'Unione, la Commissione avrebbe utilizzato come base per la determinazione del valore normale i prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione. Quello dei prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione era stato in effetti il criterio adoperato per determinare il valore normale nell'indagine iniziale.
- (29) Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sull'adeguatezza della base di calcolo suddetta per la determinazione del valore normale.
- (30) Nessun produttore di paesi ad economia di mercato diversi da quelli dell'Unione contattati dalla Commissione ha deciso di collaborare al presente riesame.
- (31) Nel contesto di cui sopra, la Commissione non ha avuto altra possibilità che prendere come base per determinare il valore normale i prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione.

3.1.2 *Valore normale*

- (32) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, e come illustrato ai considerando da (26) a (31), il valore normale è stato stabilito sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, considerato rappresentativo delle normali operazioni commerciali.
- (33) Il valore normale è stato pertanto calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno a clienti non collegati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (34) È stato innanzitutto valutato se il volume delle vendite interne del prodotto simile a clienti non collegati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5% del volume complessivo delle vendite del prodotto in esame esportato nell'Unione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, è stato necessario ricavare le informazioni relative al volume totale delle vendite esportate nell'Unione dai dati disponibili. Come illustrato al considerando (21), i dati di Eurostat e altre statistiche sono stati giudicati inadatti a stabilire se si fosse in presenza di una reiterazione del dumping; essi possono tuttavia fornire un'indicazione sul livello delle importazioni (necessario per il volume totale delle esportazioni dalla RPC) nell'Unione. Su tale base, le vendite sul mercato interno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono state ritenute nel complesso sufficientemente rappresentative durante il PIR. A causa della mancata collaborazione degli esportatori della RPC, non è stato possibile analizzare la rappresentatività per ogni tipo di prodotto.
- (35) La Commissione ha quindi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore dell'Unione inserito nel campione potessero essere considerate come effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, vale a dire se per ogni produttore dell'Unione inserito nel campione i prezzi di vendita medi fossero uguali o superiori ai costi di produzione medi, e dunque le vendite fossero redditizie.

- (36) Su tale base si è stabilito che le vendite dei produttori dell'Unione sono state mediamente redditizie e il valore normale è stato pertanto determinato in base alla media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

3.1.3 Prezzo all'esportazione

- (37) Mancando la collaborazione dei produttori esportatori, si è ritenuto che la base più appropriata fosse costituita dalle informazioni sui prezzi all'esportazione dalla RPC verso paesi terzi contenute nella richiesta di riesame.

3.1.4 Confronto

- (38) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato franco fabbrica. Dal confronto è emerso che il prezzo all'esportazione verso paesi terzi nella richiesta di riesame era notevolmente inferiore (di oltre il 30%) al valore normale. Ciò indica che, in caso di abrogazione delle misure, i prezzi delle esportazioni nell'Unione saranno molto probabilmente prezzi di dumping.

3.2 Capacità produttiva dei produttori esportatori

- (39) Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, le conclusioni che seguono si basano principalmente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sottoposte, laddove possibile, a verifica incrociata con le informazioni pubblicamente disponibili.
- (40) È così risultato che la capacità di produzione della RPC di LAM è stimata come minimo fra i 600 e i 700 milioni di pezzi, in base alle informazioni fornite dall'industria dell'Unione.
- (41) Dalle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta risulta inoltre che la capacità produttiva di LAM nella RPC può essere facilmente incrementata, in caso di aumento della domanda, ad esempio impiegando personale aggiuntivo o effettuando investimenti di lieve entità in attrezzatura.
- (42) Nessuna delle parti interessate ha presentato altre osservazioni e/o ha fornito altre informazioni relative alla capacità produttiva nella RPC.
- (43) La capacità produttiva nella RPC risulta così maggiore del 170%-350% circa del consumo nell'Unione e assai superiore alla produzione dell'Unione.

3.3 Produzione e capacità di riserva dei produttori esportatori della RPC

- (44) Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, le informazioni concernenti la produzione effettiva e la capacità di riserva sono state ricavate principalmente dalle informazioni contenute nella domanda di riesame, sottoposte, laddove possibile, a verifica incrociata con le informazioni pubblicamente disponibili.
- (45) Nella domanda di riesame, la produzione di LAM era stimata tra 200 e 400 milioni di pezzi e la capacità di riserva tra 200 e 500 milioni di pezzi. Tale capacità di riserva equivale grosso modo al consumo dell'Unione.
- (46) Dopo essere state sottoposte, laddove possibile, a verifica incrociata con le informazioni pubblicamente disponibili, le stime presentate sono risultate attendibili.
- (47) Per quanto riguarda la capacità di riserva, come indicato al considerando (41), dalle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta risulta che la capacità produttiva di LAM nella RPC può essere facilmente incrementata, in caso di aumento della domanda, ad

esempio impiegando personale aggiuntivo o effettuando investimenti di lieve entità in attrezzatura.

- (48) Si può pertanto ragionevolmente concludere che nella RPC è disponibile una considerevole capacità di riserva. Come spiegato ai considerando (49) e il (55), vi è una forte probabilità che tali capacità di riserva verrebbero indirizzate verso il mercato dell'Unione qualora le misure venissero abrogate.

3.4 Attrattiva del mercato dell'Unione

- (49) Dalle informazioni raccolte durante l'attuale riesame si evince che quello dell'Unione rappresenterebbe un mercato attraente per le importazioni di LAM provenienti dalla RPC nel caso che le misure in vigore venissero abrogate. Si rammenta che prima dell'istituzione delle misure in vigore il consumo nell'Unione era considerevole, prossimo ai 400 milioni di pezzi. In quel periodo le importazioni dalla RPC superavano i 200 milioni di pezzi, corrispondenti ad oltre il 50% del consumo totale nell'Unione.
- (50) L'inchiesta ha dimostrato che nell'Unione la domanda di LAM è rimasta considerevole. Nel periodo considerato, il consumo nell'Unione è diminuito solo in misura modesta, come rilevato ai considerando (63), (64) e (98). Con una quota superiore al 50%, quello dell'Unione resta il maggiore mercato a livello mondiale per i LAM.
- (51) Per il resto esistono pochi altri mercati per i LAM, che non sono in grado di accogliere tutta la capacità in eccesso della RPC.
- (52) Inoltre, come indicato al considerando (38), un confronto tra i prezzi all'esportazione delle importazioni dalla RPC verso paesi terzi e i prezzi sul mercato dell'Unione evidenzia che il mercato dell'Unione potrebbe risultare attraente per tali importazioni a basso prezzo in caso di abrogazione delle misure. Ciò è dovuto anche al fatto che i prezzi correnti sono generalmente più elevati sul mercato dell'Unione rispetto ad altri mercati di esportazione.
- (53) Date le considerazioni di cui sopra, è probabile che, in caso di abrogazione delle misure, le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese si indirizzerebbero verso il mercato dell'Unione.
- (54) Dalle informazioni pubblicamente disponibili sui produttori della RPC si ricava che in molti casi tali imprese effettuano le loro vendite nel mercato di esportazione principalmente o esclusivamente per via diretta.
- (55) Va infine osservato che dopo l'istituzione delle misure definitive si sono riscontrati diversi casi di errata classificazione delle importazioni di LAM; ingenti volumi di meccanismi e copertine separati fra loro sono stati infatti dichiarati come raccoglitori completi di documenti. Di conseguenza non sono stati pagati dazi per tali importazioni. Questo errore di classificazione ha indotto il Comitato del codice doganale (nel novembre 2010) a precisare che i LAM così importati devono essere dichiarati separatamente. È troppo presto per stabilire se tale precisazione abbia sortito l'effetto desiderato e la Commissione intende seguire da vicino la situazione. Questa pratica costituisce tuttavia una prova ulteriore del fatto che, nonostante le misure, il mercato dell'Unione rimane attraente per i produttori esportatori della RPC.

3.5 Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping

- (56) Come indicato al considerando (38), dal confronto tra i prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi contenuti nella domanda di riesame ed il prezzo sul mercato dell'Unione risulta una forte probabilità che il dumping possa ripetersi.
- (57) Considerate inoltre le notevoli capacità produttive disponibili nella RPC, la capacità dei produttori cinesi di aumentare rapidamente i loro volumi di produzione e di indirizzarli all'esportazione, i prezzi presumibilmente bassi di tali esportazioni e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione per tali esportazioni, è ragionevole supporre che l'abrogazione delle misure in vigore porterà ad un aumento delle esportazioni a prezzi di dumping di LAM dalla RPC verso l'Unione.

E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (58) Nell'Unione vi erano durante il PIR sei produttori noti di LAM, tre dei quali erano i ricorrenti nella presente causa. Nel corso dell'inchiesta non si sono manifestate altre imprese come produttori dell'Unione. Si considera perciò che tali sei produttori costituiscano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base (nel prosieguo "l'industria dell'Unione").

F. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Osservazione preliminare
- (59) I dati necessari all'analisi del pregiudizio sono stati ricavati dalle statistiche di Eurostat e da altre fonti statistiche a disposizione della Commissione, dalla domanda di riesame, dalle risposte al questionario e dalle informazioni raccolte in occasione delle visite di controllo.
- (60) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzazione degli impianti, vendite nella UE e nei mercati terzi, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività, entità del margine di dumping effettivo e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono basati sui dati forniti dall'industria dell'Unione. Le risposte al questionario ottenute dai due produttori dell'Unione inseriti nel campione sono state integrate da informazioni fornite da tutti gli altri produttori dell'Unione.
- (61) Gli indicatori microeconomici (scorte, salari, prezzi di vendita, redditività, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di reperire capitali) si riferiscono ai dati forniti dai due produttori dell'Unione inseriti nel campione. Dato che le imprese del campione rappresentano più del 50% della produzione e delle vendite totali stimate nell'Unione, i produttori dell'Unione inseriti nel campione sono stati considerati rappresentativi dell'industria dell'Unione ai fini del presente riesame. I dati relativi alle due imprese del campione possono essere forniti unicamente in forma indicizzata, al fine di rispettare la riservatezza con cui vanno trattate le informazioni commercialmente sensibili in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base.
- (62) A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e degli importatori non collegati, l'andamento dei prezzi all'importazione e la sottoquotazione sono stati ricavati da fonti alternative quali la domanda di riesame, i dati Eurostat, altri dati statistici riservati a disposizione della Commissione e informazioni raccolte in occasione delle visite di controllo. I dati sulle importazioni sono stati ricavati dalla domanda di riesame, che era a sua volta basata su dati Eurostat. Dato che riguardavano anche altre importazioni oltre al prodotto in esame, i dati sono stati confrontati con altre fonti statistiche a disposizione della Commissione e adeguatamente rettificati. Alcuni dei dati che seguono sono stati pertanto indicizzati o raggruppati per tutelare la riservatezza delle statistiche.

2. Consumo nel mercato dell'Unione

- (63) Il consumo nell'Unione è stato calcolato sommando al volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato UE le importazioni. Se ne è ricavato che il consumo durante il PIR è stato compreso fra i 200 e i 350 milioni di pezzi.
- (64) Il consumo di LAM nell'Unione è sceso del 12% durante il periodo in esame. Ciò potrebbe essere in parte dovuto alla crisi economica e a nuovi modelli di consumo (ad esempio alla promozione degli uffici ecocompatibili e alla pratica dell'archiviazione elettronica, nonché alla generale diminuzione degli impieghi amministrativi).

Tabella 1

Consumo

	2008	2009	2010	RIP
Volume				
<i>Indice (2008=100)</i>	100	84	90	88

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame, Eurostat e altre fonti statistiche a disposizione della Commissione.

3. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

- (65) Come si può vedere nella sottostante tabella 2, la quota di mercato è diminuita del 54% durante il periodo considerato.
- (66) Dopo l'istituzione nel 2006 dei dazi antidumping, inoltre, le importazioni cinesi sono notevolmente diminuite, passando da una quota di mercato del 51% durante il PI al 7-15% detenuto durante il PIR. Per quanto riguarda i volumi delle importazioni dalla RPC, essi sono rimasti bassi durante il periodo in esame per effetto delle misure antidumping in vigore. Le importazioni cinesi hanno tuttavia continuato a costituire un'importante fonte (85-95% nel corso del PIR) delle importazioni totali nell'Unione, a causa del basso volume di esportazioni di LAM da altri paesi terzi. Nel periodo in esame, le importazioni sono diminuite del 59%.

Tabella 2

Importazioni dalla RPC

	2008	2009	2010	RIP
Volume delle importazioni	100	56	44	41
<i>Indice (2008=100)</i>				
Quota di mercato delle importazioni	100	66	48	46
<i>Indice (2008=100)</i>				

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame, Eurostat e altre fonti statistiche a disposizione della Commissione.

4. Andamento dei prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi

4.1 Andamento dei prezzi

- (67) A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e dell'assenza di fonti alternative, non è stato possibile determinare un prezzo di importazione esatto. Infatti, come spiegato al considerando (21), le statistiche disponibili sono state considerate inadatte, in quanto una delle fonti riguardava anche importazioni di altre merci oltre al prodotto in esame e le altre fonti non permettevano di effettuare il confronto dei prezzi per ogni tipo di prodotto.
- (68) Nondimeno, altre fonti statistiche riservate a disposizione della Commissione si sono rivelate idonee ad indicare la tendenza generale dei prezzi all'importazione dalla RPC.

Dall'andamento dei prezzi all'importazione si evince un aumento dei prezzi nel periodo preso in esame.

Tabella 3

Prezzi delle importazioni del prodotto in esame

	2008	2009	2010	RIP
PRC				
<i>Indice</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>118</i>	<i>118</i>

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame, Eurostat e altre fonti statistiche a disposizione della Commissione.

4.2 Sottoquotazione dei prezzi

(69) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e di fonti alternative, il calcolo della sottoquotazione è stato effettuato, per i motivi esposti al considerando (37), sulla base dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi indicati nella richiesta di riesame. Si è indicativamente stabilito un livello di sottoquotazione pari a circa il 20%.

5. Volumi e quote di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

(70) I principali produttori mondiali di LAM sono situati nell'Unione e nella RPC. Le importazioni da altri paesi terzi, come ad esempio l'India, sono risultate trascurabili, essendo inferiori all'1%.

6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

(71) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

6.1. Elementi macroeconomici

(a) Produzione

(72) Il volume della produzione nell'Unione è rimasto all'interno della stessa fascia per tutto il periodo in esame ad eccezione del 2009. La diminuzione del 2009, dovuta in certa misura alla crisi economica globale, è stata compensata dall'aumento del 2010.

(73) Nonostante la tendenza al ribasso delle vendite nell'Unione, illustrata ai considerando da (75) a (77), i produttori dell'Unione sono riusciti a mantenere i propri livelli produttivi durante il periodo considerato, in quanto hanno aumentato le esportazioni verso i mercati dei paesi terzi, come si può vedere al considerando (78).

Tabella 4

Produzione totale dell'Unione

	2008	2009	2010	RIP
Volume (in migliaia di unità)				
Produzione	351,480	301,661	360,007	354,646
<i>Indice (2008=100)</i>	<i>100</i>	<i>86</i>	<i>102</i>	<i>101</i>

Fonte: risposte al questionario.

(b) Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(74) La capacità produttiva è leggermente cresciuta grazie agli investimenti in capacità aggiuntiva e modernizzazione effettuati dai produttori dell'Unione nel corso del periodo in esame. Il grado di utilizzazione degli impianti è rimasto piuttosto stabile, a

parte la lieve diminuzione del 2009, imputabile principalmente agli effetti della crisi economica mondiale avutisi nel corso di quell'anno.

Tabella 5

Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2008	2009	2010	RIP
Volume (in migliaia di unità)				
Capacità produttiva	452,407	453,323	465,984	465,401
Indice (2008=100)	100	100	103	103
Utilizzo degli impianti	77.7%	66.5%	77.3%	76.2%
Indice (2008=100)	100	86	99	98

Fonte: risposte al questionario.

(c) *Volume delle vendite nell'Unione*

- (75) Le cifre sottoindicate rappresentano il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione.

Tabella 6

Vendite ad acquirenti indipendenti

	2008	2009	2010	RIP
Volume (in migliaia di unità)	315,715	281,281	309,941	304,444
Indice (2008=100)	100	89	98	96

Fonte: risposte al questionario.

- (76) Le vendite nell'Unione sono diminuite nel periodo in esame del 4%.
- (77) Nel 2009, le vendite sono calate dell'11%. Questo calo è da attribuire agli effetti della crisi economica mondiale. Negli anni successivi si è assistito ad una ripresa delle vendite, che durante il PIR sono state prossime ai livelli del 2008.

(d) *Vendite sui mercati terzi*

- (78) Le cifre sottoindicate rappresentano il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sui mercati terzi. Si può constatare il forte aumento di tali vendite nel periodo in esame.

Tabella 7

Vendite a paesi terzi

	2008	2009	2010	RIP
Volume (in migliaia di unità)	26,750	42,105	59,221	57,148
Indice (2008=100)	100	157	221	214

Fonte: risposte al questionario.

(e) *Quota di mercato*

- (79) Nonostante il calo delle vendite nell'Unione, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 9% nel corso del periodo in esame, raggiungendo un livello compreso tra l'80% e il 93% durante il PIR. Tale aumento è derivato dal calo del consumo nell'Unione e dalla diminuzione della quota di mercato delle importazioni dalla RPC.

Tabella 8

	<i>Quota di mercato UE</i>			
	2008	2009	2010	RIP
<i>Indice (2008=100)</i>	100	106	109	109

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame, Eurostat e altre fonti statistiche a disposizione della Commissione.

(f) Crescita

- (80) Tra il 2008 e il PIR, il consumo nell'Unione è diminuito del 12%. Il volume delle vendite effettuate dai produttori dell'Unione sul mercato UE è diminuito del 4%. La quota di mercato dei produttori dell'Unione è aumentata del 9%.

(g) Occupazione

- (81) L'occupazione nel settore è diminuita nell'Unione durante il periodo considerato. A tale calo hanno contribuito la modernizzazione e la meccanizzazione del processo produttivo da parte dell'industria dell'Unione.

Tabella 9				
<i>Occupazione nell'Unione</i>				
	2008	2009	2010	RIP
Numero di occupati	710	588	561	552
<i>Indice (2008=100)</i>	100	83	79	78

Fonte: risposte al questionario.

(h) Produttività

- (82) La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua per addetto, ha registrato un andamento positivo nel periodo in esame, rimanendo stabile nel 2010 e durante il PIR.
- (83) A tale aumento della produttività ha contribuito il processo di modernizzazione descritto al considerando (93).

Tabella 10				
<i>Produttività</i>				
	2008	2009	2010	RIP
Produttività (in migliaia di unità annue)	495	513	642	642
<i>Indice (2008=100)</i>	100	104	130	130

Fonte: risposte al questionario.

(i) Entità del margine di dumping effettivo e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (84) Si ricorda che, a causa delle circostanze descritte ai considerando da (19) a (23), non è stato possibile effettuare un calcolo del dumping. La probabilità di reiterazione del dumping è però stata stabilita sulla base di un confronto tra il valore normale determinato in base alla media dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e il prezzo all'esportazione determinato in base ai prezzi applicati ai paesi terzi.
- (85) L'analisi evidenzia che il recupero dell'industria dell'Unione è stato dovuto in larga misura all'istituzione delle misure contro le importazioni oggetto di dumping e che le misure in vigore si stanno dimostrando efficaci.

6.2 Elementi microeconomici

(a) Scorte

- (86) Nella tabella che segue è indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Tabella 11				
<i>Scorte finali</i>				
	2008	2009	2010	RIP
<i>Indice (2008=100)</i>	100	43	61	83

Fonte: risposte al questionario.

- (87) L'inchiesta ha rivelato che le scorte detenute dall'industria dell'Unione non costituiscono un indicatore rilevante per la valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione, in quanto il loro livello varia su base stagionale.

(b) Salari

- (88) Durante il periodo in esame, il salario medio per dipendente è aumentato del 33%.

Tabella 12				
<i>Salari (costi per dipendente)</i>				
	2008	2009	2010	RIP
<i>Indice (2008=100)</i>	100	116	133	133

Fonte: risposte al questionario.

(c) Prezzi di vendita

- (89) I prezzi unitari medi dei LAM nell'Unione sono aumentati leggermente tra il 2008 e il PIR. La diminuzione relativa del 2010 rispetto al 2009 è legata alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime.

Tabella 13				
<i>Prezzo unitario sul mercato UE (EUR per migliaia di unità)</i>				
	2008	2009	2010	RIP
<i>Indice (2008=100)</i>	100	103	101	104

Fonte: risposte al questionario.

(d) Reddittività

- (90) La tabella che segue indica i margini di reddittività; il risultato finanziario conseguito dall'industria dell'Unione è espresso in percentuale del fatturato realizzato sul mercato dell'Unione.

Tabella 14				
<i>Reddittività</i>				
	2008	2009	2010	RIP
<i>Indice (2008=100)</i>	100	107	105	104

Fonte: risposte al questionario.

- (91) Prima che nel 2006 fossero istituite misure definitive, l'industria dell'Unione era pesantemente in perdita. Rispetto ad allora, la situazione economica dell'industria dei LAM è migliorata nel periodo in esame, rimanendo però al di sotto del margine di profitto perseguito, pari al 5%, determinato nell'inchiesta iniziale durante il PIR.

(e) Investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa

- (92) Nella tabella che segue è riportata l'evoluzione degli investimenti, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa.

Tabella 15*Investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa*

	2008	2009	2010	RIP
Investimenti				
<i>Indice (2008=100)</i>	<i>100</i>	<i>152</i>	<i>41</i>	<i>51</i>
Utile sul capitale investito				
<i>Indice (2008=100)</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>109</i>	<i>108</i>
Flusso di cassa				
<i>Indice (2008=100)</i>	<i>100</i>	<i>291</i>	<i>247</i>	<i>236</i>

Fonte: risposte al questionario.

- (93) Per effetto della ripresa seguita all'istituzione delle misure nel 2006, l'industria ha realizzato importanti investimenti in modernizzazione ed ampliamento degli impianti produttivi, in particolare negli anni 2008 e 2009. Il miglioramento della redditività si riflette anche nel miglioramento del flusso di cassa.

(f) Capacità di reperire capitali

- (94) Dall'inchiesta non sono risultati problemi particolari per l'industria dell'Unione a reperire capitali.

6.3. Conclusioni relative alla situazione economica dell'industria dell'Unione

- (95) In base all'analisi di cui sopra, la situazione economica dell'industria dell'Unione è migliorata e l'industria si sta rivelando redditizia dopo l'istituzione, nel 2006, delle misure. Tuttavia, tenendo conto del fatto che gli sviluppi positivi sopra descritti si sono avuti solo dopo l'istituzione di misure, che l'occupazione è in calo e che la redditività è ancora al di sotto del livello perseguito, si ritiene che la situazione economica dell'industria resti fragile e vulnerabile. Si può quindi concludere, in base agli elementi disponibili, che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure.

G. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (96) Dopo l'istituzione delle misure in vigore, la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata notevolmente. I risultati dell'analisi indicano tuttavia che l'industria dell'Unione resta ancora fragile e vulnerabile.
- (97) In tali circostanze è opportuno effettuare un'analisi della probabilità di reiterazione del pregiudizio per esaminare se, qualora le misure fossero abrogate, gli sviluppi previsti in termini di volumi e di prezzi delle importazioni dalla RPC aggraverebbero l'attuale situazione, come illustrato ai considerando da (98) a (106).
- (98) La produzione mondiale di LAM si svolge principalmente in due zone, la RPC e l'Unione. L'Unione rappresenta il maggiore mercato mondiale per i LAM, seguita dall'America del Sud e dalla Russia. Esistono piccoli produttori anche in altri paesi, ad esempio in India, che però si concentrano sui rispettivi mercati nazionali. Negli USA e in Canada si fa uso invece di altri sistemi di archiviazione.
- (99) Si ricorda che la RPC dispone di una notevole capacità di riserva e che pertanto la produzione di LAM nella RPC potrebbe essere facilmente incrementata, come spiegato ai considerando da (45) a (48).
- (100) Si ricorda anche che, come indicato al considerando (45), la capacità di riserva disponibile nella RPC corrisponde grosso modo al consumo nell'Unione.

- (101) Si è inoltre stabilito che, qualora le misure venissero abrogate, un eventuale aumento della produzione di LAM nella RPC andrebbe probabilmente ad incrementare il volume delle esportazioni verso l'Unione (cfr. il considerando (53)). Questa constatazione si basa sul fatto che il mercato della UE rimane il principale mercato mondiale per i LAM, con un consumo relativamente stabile e con prezzi correnti generalmente più elevati che in altri mercati di esportazione (cfr. il considerando (52)). Va inoltre tenuto conto del fatto che oltre all'Unione e alla RPC non vi sono altri paesi produttori di LAM con un volume di esportazioni rilevante.
- (102) Come indicato al considerando (41), inoltre, la capacità produttiva nella RPC può essere facilmente aumentata, semplicemente aumentando la manodopera. Gli esportatori della RPC sarebbero pertanto in grado di far fronte a qualsiasi aumento del consumo nell'Unione. Considerati i prezzi potenzialmente bassi delle importazioni dalla Cina emersi dal confronto con i prezzi per i mercati di paesi terzi e la capacità all'apparenza illimitata degli esportatori cinesi di fornire il prodotto a prezzi bassi, appare molto probabile che, in caso di abrogazione delle misure, l'industria dell'Unione non trarrebbe vantaggio da un eventuale aumento della domanda, ma subirebbe forti perdite di quote di mercato.
- (103) Ci si può pertanto attendere che un eventuale aumento futuro di una certa entità delle importazioni nell'Unione di LAM provenienti dalla RPC avrebbe gravi conseguenze negative sulla situazione dell'industria dell'Unione. Come spiegato sopra, l'abrogazione delle misure dovrebbe avere come conseguenza l'importazione di LAM dalla RPC in quantitativi ingenti. È inoltre molto probabile che tali importazioni eserciterebbero una forte pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione, e di conseguenza sull'industria dell'Unione, come suggeriscono i dati riguardanti il livello dei prezzi praticati sui mercati di paesi terzi. In base ai dati disponibili si stima infatti che gli attuali prezzi cinesi siano inferiori del 20% circa ai prezzi dell'Unione, come spiegato al considerando (69), il che significa che esiste una forte probabilità che le importazioni dalla Cina abbiano luogo a prezzi considerevolmente inferiori a quelli dell'Unione, qualora le misure fossero abrogate.
- (104) L'attrattività del mercato della UE per gli esportatori cinesi è sottolineata anche dai tentativi di classificazione non corretta effettuati per evitare le misure antidumping in vigore (cfr. il considerando (55)).
- (105) Stante quanto precede, è probabile che la scadenza delle misure antidumping applicate alle importazioni di LAM originari della RPC comporterebbe un netto aumento del volume di tali importazioni nell'Unione a prezzi estremamente bassi, molto probabilmente di parecchio inferiori a quelli dell'Unione. Ciò arrecherebbe un grave pregiudizio e annienterebbe gli investimenti e gli sforzi compiuti dall'industria del settore negli ultimi anni.
- (106) Alla luce di ciò, si è concluso che con tutta probabilità l'abrogazione delle misure in vigore nei confronti delle importazioni di LAM originari della RPC comporterebbe la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

H. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Osservazione preliminare

- (107) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contrario all'interesse generale dell'Unione.

- (108) La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (109) Nell'inchiesta iniziale si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre, l'inchiesta attuale è effettuata in previsione della scadenza e analizza perciò una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore.
- (110) Su questa base si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sarebbe nell'interesse dell'Unione.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (111) Il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni dal paese interessato permetterebbe all'industria della UE di raggiungere più facilmente un margine di redditività ragionevole, in quanto le misure contribuirebbero ad evitare l'eliminazione di tale industria dal mercato conseguente all'importazione di ingenti volumi di prodotto dalla RPC.
- (112) Di fatto, l'alta probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole sta nei grandi volumi cui l'industria dell'Unione non potrebbe opporre resistenza. L'industria dell'Unione continuerebbe pertanto a trarre beneficio dal mantenimento delle attuali misure antidumping.
- (113) Si conclude quindi che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della RPC sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3. Interesse degli importatori e degli utilizzatori

- (114) Come indicato in precedenza, nessuno degli importatori individuati non collegati ha risposto al questionario. Gli importatori di LAM sono normalmente anche utilizzatori del prodotto in esame, in quanto usano i meccanismi a leva per produrre raccoglitori di documenti.
- (115) Nel corso dell'inchiesta si sono manifestati numerosi utilizzatori, ossia produttori di raccoglitori di documenti. Un solo utilizzatore ha risposto al questionario che, data la qualità dei dati trasmessi, è stato possibile verificare soltanto fino a un certo punto in occasione della visita di controllo.
- (116) Tale utilizzatore verificato ha affermato che dovrebbero essere istituite misure antidumping anche sulle importazioni di raccoglitori dalla RPC. Tale affermazione non è stata tuttavia corroborata da prove a sostegno.
- (117) Due utilizzatori hanno espresso la propria contrarietà al mantenimento delle misure. Le loro asserzioni non sono state però comprovate.
- (118) L'analisi ha d'altra parte evidenziato anche che, qualora a seguito dell'abrogazione delle misure i cinesi diventassero i soli fornitori di LAM, la posizione dei produttori di raccoglitori di documenti potrebbe essere minacciata dal venir meno della concorrenza sul mercato mondiale dei LAM. Si è ritenuto pertanto che le misure in vigore contribuiscano a differenziare l'offerta e la concorrenza sul mercato mondiale dei LAM; ciò è, in ultima istanza, nell'interesse degli utilizzatori.

(119) Altri tre utilizzatori, che usano esclusivamente LAM prodotti nell'Unione, hanno mantenuto una posizione di neutralità. Uno di essi ha espresso il proprio appoggio al mantenimento delle misure.

(120) Dato che il costo dei LAM rappresenta una percentuale minima del prezzo al dettaglio dei raccoglitori di documenti, le misure non hanno praticamente effetto sul prezzo del prodotto finale (raccoglitori di documenti) e non sono pertanto rilevanti per i consumatori finali.

4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(121) Tenuto conto di tutti i fattori illustrati sopra, si conclude che non esistono motivi validi per non mantenere in vigore le attuali misure antidumping.

I. MISURE ANTIDUMPING

(122) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative a tale comunicazione. Le osservazioni e i commenti sono stati analizzati, ma non hanno condotto ad alcuna modifica delle considerazioni e dei fatti essenziali in base ai quali è stato deciso di mantenere le misure antidumping.

(123) Ne consegue che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originarie della RPC devono essere mantenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva generalmente utilizzati per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori, attualmente classificati al codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305 10 00 50), originari della Repubblica popolare cinese. Tali meccanismi a leva consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Fabbricante	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Dongguan Nanzha Leco Stationary The First Industrial Camp, Nanzha, Humen, Dongguan, China	27,1%	A729
Tutte le altre società	47,4%	A999

3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*